TESTO UNICO SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO

# Art. 27

## Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 93, art. 1 sub 23

La nomina ad ufficiale di complemento nell'Arma dei carabinieri Reali puo' essere conferita ai sottufficiali dell'Arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'Accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

La nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneita', e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai vice-brigadieri dei carabinieri Reali congedati provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno un anno di servizio con tale grado;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'Arma;

c) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purche' contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'Arma

d) dai marescialli maggiori dei Carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purche' abbiano acquistato in via normale il diritto al colloca. mento a riposo per aver compito il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere b), c) e d), non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di eta' per conseguire la nomina anzidetta e' portato a cinquantacinque anni.

Versione in vigore dal 28 aprile 1942, non più in vigore dal 2 novembre 1945 · versione 8

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito |
| Estremi | Regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1938 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-reclutamento-degli-ufficiali-del-regio-esercito-1938/art-27-legge-16-gennaio-1936-xiv-n-93-art-1-sub-23/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it